

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Il Comune di Villalvernia con sede in Via Roma, 12, rappresentato da Persi Franco, Sindaco, munito dei necessari poteri in qualità di proprietario degli immobili, di seguito denominato il “**Comodante**”

E

la società **2i Rete Dati S.r.l.**, società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, Via Alberico Albricci, n. 10, codice fiscale, P.IVA e n. di iscrizione al Registro 11461580968, R.E.A. n. 2604563, capitale sociale Euro 120.000,00, in persona del Ing. Nicola Garano, nella sua qualità di Amministratore Unico di seguito denominata anche “**2iRD**” o “**Comodatario**”

(di seguito, congiuntamente, sono denominate le “**Parti**” e, disgiuntamente, anche la “**Parte**”)

PREMESSO CHE:

- 1) 2i Rete Dati S.r.l. è una società costituita il 10 novembre 2020, completamente controllata da 2i Rete Gas S.p.A. che esercita il potere di direzione e coordinamento, avente quale oggetto sociale l'effettuazione del servizio di installazione ed esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, reti, infrastrutture ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, di servizi di telecomunicazione e di comunicazione dati e/o elettronica;
- 2) 2i Rete Gas S.p.A. gestisce in concessione il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale in circa 2200 comuni italiani ed è interessata ad avvalersi, in tutto o in parte, di detti servizi con carattere di continuità anche al fine di adempiere agli obblighi normativi e regolatori in tema di telelettura e telegestione dei Contatori Elettronici dalla stessa gestiti in quanto facenti parte della rete di distribuzione del gas naturale;
- 3) 2i Rete Dati S.r.l., al fine di valorizzare la propria infrastruttura di rete RF 169 MHz, ha stipulato un contratto di servizio con 2i Rete Gas S.p.A., avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di connettività Machine-to-Machine (M2M) per i soli contatori elettronici gas che utilizzano la tecnologia RF WM-Bus 169 MHz per la trasmissione dati con i sistemi centrali di 2i Rete Gas S.p.A. (Contatori Elettronici);
- 4) 2i Rete Dati S.r.l. dispone di una rete radio RF organizzata in impianti radio a livello comunale, ciascuno realizzato con siti attrezzati con apparecchi di telecomunicazione (Data Concentrator), di sistemi informatici, di contratti di fornitura per manutenzione delle proprie infrastrutture e comunicazione dati necessari per assicurare il servizio indicato al punto che precede a favore del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale ed eventualmente di terzi soggetti;
- 5) il Comodante è proprietario dei siti di seguito elencati (di seguito denominate “**aree**”) e ne ha la piena disponibilità:
 - a. tetto Palazzo Municipale (integrata ad antenna esistente) Via Roma, 12

- 6) il Comodatario ha interesse ad installare alcuni piccoli apparecchi (cosiddetti concentratori) costituiti da un contenitore in materiale plastico di modeste dimensioni (circa cm 29x20) contenente componentistica elettronica, utilizzata per consentire principalmente la trasmissione al sistema centrale per lo scambio di informazioni relative al consumo di gas rilevato dai contatori posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato alla comunicazione di dati. Tali concentratori potranno essere utilizzati per la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria;
- 7) il Comodatario dichiara che, al fine di esercitare l'attività di cui al punto 1) delle Premesse, ha già eseguito le formalità previste dal D.lgs. 259/2003;
- 8) il Comodante intende concedere in comodato d'uso a titolo gratuito al Comodatario le aree descritte al punto 5) ove installare gli apparecchi di cui al punto 6);
- 9) l'installazione degli apparati di cui al punto 6) sarà effettuata anche attraverso ditte specializzate, delle quali verranno previamente forniti i nominativi, operanti per conto del Comodatario e che provvederanno anche alla manutenzione e gestione delle apparecchiature installate.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse ed allegati

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato (il **"Contratto"**).

ART. 2 – Oggetto del Comodato

2.1 Il Comodante concede in comodato gratuito per l'uso esclusivo e le finalità di cui alla premessa 6) e consegna a 2iRD, che accetta, le aree di cui alla premessa 5) limitatamente allo spazio occupato dall'apparato di cui alla premessa 6).

2.2 Il Comodatario dichiara di aver preso visione dello stato dell'area oggetto di Comodato e di prendere in consegna tale area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2.3 Il Comodatario garantisce che le aree oggetto del presente Contratto saranno utilizzate esclusivamente per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchiatura di cui alla premessa 6). Quest'ultimo apparecchio sarà utilizzato per effettuare la telegestione e la telelettura dei contatori gas e la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria anche per ragioni commerciali.

2.4 Il Comodante dichiara e garantisce al Comodatario di avere la piena ed esclusiva disponibilità delle aree che vengono concesse in comodato e la loro idoneità all'uso convenuto, nonché il libero accesso alle aree stesse anche attraverso le parti comuni dell'edificio.

2.5 Il Comodante consente espressamente al Comodatario di collegarsi all'utenza elettrica intestata ad esso Comodante. Le spese per tale collegamento saranno a carico del Comodatario.

In particolare, l'alimentazione del concentratore sarà realizzata di norma con apposita derivazione dal quadro esistente, con interruttore magnetotermico di protezione, ad esclusiva cura e spese del Comodatario. Il Comodante si impegna a fornire la documentazione e le informazioni necessarie per consentire l'aggiornamento della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, così come previsto dal D.M. 37/2008.

Il Comodante garantisce, inoltre, la continuità dell'alimentazione elettrica per tutto il tempo di durata del contratto, impegnandosi ad apprestare tutte le necessarie cautele per evitare fenomeni di sospensione dell'alimentazione.

ART. 3 – Durata del Contratto

3.1 Il presente Contratto avrà una durata di nove anni a decorrere dalla data di installazione del concentratore, che avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della firma del contratto.

3.2 Alla scadenza del periodo sopra indicato, il presente Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di 9 anni - e così di seguito ad ogni successiva scadenza - qualora il Comodante non faccia richiesta di restituzione delle aree almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite Raccomandata A.R., che varrà quale preavviso finalizzato ad impedire il rinnovo automatico del Contratto.

3.3 Il Comodante non potrà chiedere la restituzione delle aree per tutta la durata del Contratto e dovrà garantire 2iRD da ogni molestia che turbi l'utilizzo delle aree stesse.

ART. 4 – Restituzione

4.1 Alla scadenza del presente contratto, il Comodatario si impegna a riconsegnare le aree nelle medesime condizioni esistenti al momento della consegna salvo il normale deperimento d'uso.

4.2 Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo delle aree dovranno essere evidenziate al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna e ivi riportate.

ART. 5 – Spese ordinarie e straordinarie

5.1 Tutte le spese ordinarie relative al godimento delle aree di cui all'Art. 2.1, saranno a carico esclusivo del Comodante (a titolo meramente esemplificativo, s'intende compreso fra le spese ordinarie il consumo di energia elettrica).

A fronte di tale obbligo, il Comodatario rimborserà al Comodante un importo forfettizzato pari ad Euro 500/00 (cinquecento/00) all'anno oltre IVA, se dovuta, con pagamento in unica rata annuale da corrispondersi entro 30 giorni dalla data fattura fine mese.

Il Comodatario si obbliga a provvedere al pagamento a mezzo bonifico sul conto IBAN IT16E0306948512100000300009 intestato a Tesoreria Comune di Villalvernia

ART. 6 – Non onerosità

Le Parti concordano che il presente Contratto è a titolo gratuito.

ART. 7 – Cessione del Contratto e/o di diritti derivanti dal contratto a terzi

Il Comodante, senza espressa autorizzazione di 2iRD, non potrà trasferire a terzi alcun diritto derivante dal presente Contratto.

ART. 8 – Responsabilità

Il Comodatario ha l'obbligo di custodire e conservare le aree oggetto del Contratto. Conseguentemente sarà responsabile degli eventuali danni alle aree esclusivamente per fatti imputabili al comodatario stesso.

ART. 9 – Obblighi di Riservatezza

9.1 Il Comodante riconosce che il presente Contratto ed il suo contenuto sono riservati e si impegna a non divulgarli a terzi, fatta salva la produzione in sede giudiziale, qualora dovessero insorgere eventuali contestazioni in riferimento al Contratto stesso.

9.2 In deroga a quanto previsto al precedente art. 9.1 le Parti concordano che i contenuti del presente Contratto potranno essere comunicati ad Amministrazioni pubbliche e/o enti locali e/o enti competenti in genere al fine del conseguimento dei titoli abilitativi e/o dei nulla osta necessari per realizzare eventuali interventi sul sito. Qualora, in tal senso, dovesse essere necessaria una produzione documentale, le Parti concorderanno sui testi da produrre, nel caso ciò sia indispensabile e sulle modalità di comunicazione degli stessi.

9.3 Ciascuna Parte riconosce che, in caso di violazione, l'altra parte avrà diritto a qualsiasi azione a proprio tutela ivi compresi i provvedimenti cautelari, oltre al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento.

9.4 Le Parti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, della normativa italiana di recepimento e dei provvedimenti del Garante, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalle suddette disposizioni e di esprimere, con la sottoscrizione del presente contratto, il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Le Parti si obbligano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi previsti nel Regolamento UE 2016/679.

ART. 10 – Domicilio contrattuale

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata:

- per il Comodante Comune di Villalvernia Via Roma n. 12-15050 Villalvernia AL
- per il Comodatario 2i RETE DATI S.r.l., via Alberico Albricci, 10, 20122 Milano (MI)

ART. 11 – Controversie, Clausola di mediazione e Foro competente

11.1 Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

11.2 Le parti concordano che ogni controversia nascente da o comunque collegata con il presente Contratto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Milano.

11.3 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esistenza, validità, efficacia ed esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

ART. 12 – Modifiche e/o Integrazioni

A pena di nullità, qualunque altra modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 13 – Spese

Le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del Comodatario.

ART. 14 – Recesso Anticipato

Il Comodante consente al Comodatario di recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 15 – Trattative

Le Parti si danno atto e riconoscono che la presente scrittura privata è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna clausola.

ART. 16 – Clausola risolutiva espressa

Le Parti convengono espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse essere garantita l'alimentazione elettrica necessaria al funzionamento del concentratore, venendo meno in tal caso l'idoneità dell'area all'uso pattuito.

Comune di Villalvernia

2i Rete Dati S.r.l.

F.to Persi Franco

Luogo e data
Villalvernia, 28.07.2023